



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **18** Data: **31/03/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2022/2023.

Il giorno 31/03/2021 alle ore 21:40, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale in modalità TELEMATICA, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 24/03/2020 avente ad oggetto: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE TELEMATICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI."

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	Presidente	S
SAURO BARUFFI	Assessore	S
GABRIELE CONTI	Assessore	S

Assume la presidenza il Sindaco **D.SSA URSULA VALMORI**

Assiste il Dr. **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE**

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2022/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto 08/05/2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 173 del 27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” in vigore dal 25/09/2018 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.) e con le predette linee di indirizzo:

- viene superato il concetto di pianta organica;
- subentra il concetto di spesa potenziale massima;
- deve contenere i riferimenti alla capacità assunzionale;
- deve essere compatibile con l’eventuale rientro a tempo pieno dei dipendenti a part-time;
- deve consentire il rispetto del limite di spesa per il personale, sia complessivo (art. 1, c 562 L. 296/2006) che per le forme flessibili (spesa del 2009);

DATO ATTO che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

DATO ATTO, inoltre, che con la nuova normativa viene superato il concetto di dotazione organica quale contenitore rigido da cui partire per definire il piano del fabbisogno di personale ed introdotto il PTFP come strumento flessibile finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze dell’ente;

DATO ATTO, altresì, che la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata con il PTFP e che per gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa di personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. **49 del 20/08/2020** ad oggetto: “Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2021/2022 e approvazione profilo professionale” con cui sono state recepite le sopracitate linee di indirizzo e veniva individuata nell’allegato B la capacità assunzionale dell’Ente così sintetizzabile:

CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2018	0,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2019	0,00
CESSAZIONI 2019 N. 1 OPERAIO CAT. B.	27.914,84
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/03/2019	27.914,84
CESSAZIONE 2019 N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D	34.211,91
ASSUNZIONI 2019	0

CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2019	62.126,75
ASSUNZIONI 2020 N. 1 OPERAIO CAT. B	27.914,84
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/02/2020	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2020	0,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2021	0,00

ATTESO che con il predetto atto della GC. n. 49 del 20/08/2020 si deliberava :

al punto 1) di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022 prevedendo, nell'annualità 2020, l'assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo - Categoria D presso il settore Amministrativo ;

al punto 9) di dare atto che per la copertura di tale posto l'amministrazione comunale non intendeva applicare l'istituto della mobilità interna definitiva previsto dall'art. 23 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 28/03/2021 e smi;

al punto 10) di dare atto che per la copertura del posto si procedeva tramite la mobilità di cui all'art. 4 bis e qualora l'esito di tali modalità sia negativo di attivare la procedura di concorso pubblico;

al punto 15) di demandare l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana l'adozione degli atti necessari nonché l'espletamento di tutte le procedure previste dalla legge per le assunzioni previste nel presente programma;

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni a seguito della richiesta del Comune di Premilcuore ha attivato le procedure per il reclutamento di n. 1 Funzionario Amministrativo cat. DE – Pos Econ. D1 a tempo pieno ed indeterminato e con determina dirigenziale n. 1465 del 9/11/2020 ha provveduto ad approvare il bando pubblico per la copertura del posto;

DATO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha influito e rallentato l'espletamento delle procedure concorsuali in capo all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana pertanto le prove selettive si sono concluse in data 10/03/2021 e in data 11/03/2021 con determina dirigenziale n. 371 dell'UCRF è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n.1 posto, riservato a favore dei volontari delle ff.aa., di “funzionario amm.vo” cat. D - pos. ec. D1 - presso il servizio segreteria e servizi demografici del comune di Premilcuore e la stessa pubblicata sul sito istituzionale dell'UCRF, pertanto l'assunzione del vincitore ricade sull'annualità 2021;

DATO ATTO che il DUP 2021/2023 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 12/03/2021 ha recepito quanto sopra riportato aggiornando la precedente programmazione di cui alla delibera G.C. n. 49 del 20/08/2020 che prevedeva l'assunzione nel 2020, nel seguente modo:

ANNO 2021: N. 1 ASSUNZIONE

ANNO 2022: NESSUNA VARIAZIONE

ANNO 2023. NESSUNA VARIAZIONE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente, il quale prevede:

“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55. “

DATO ATTO che per il Comune di Premilcuore la spesa di personale anno 2008, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 562, L. 296/2006 è pari ad €. 351.151,16;

DATO ATTO che l'art. 33 del D.L. N. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relative alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto 17 marzo 2020 che testualmente recita:

“1. Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.”;

RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni in particolare il punto 1.2 “ Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate” dove vengono definite le voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione come sotto riportato:

“Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1 . 01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.00 1; U 1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per “Entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE e quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.”

DATO ATTO che con delibera Consiliare n. 19 del 26 giugno 2020 è stato approvato il Rendiconto 2019;

DATO ATTO che il Comune di Premilcuore ha una popolazione residente inferiore a 1000 abitanti;

DATO ATTO che l'art. 4 del decreto del 17 marzo riporta nella tabella 1 i valori soglia di massima spesa del personale riferiti a ciascuna fascia demografica che per il nostro Comune risulta essere il 29,50%;

CONSIDERATO che dai conteggi effettuati sulla base delle disposizioni normative e delle specificazioni riportate nella circolare ministeriale il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risulta essere per il Comune di Premilcuore pari al 29,27%;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, rideterminare la capacità assunzionale per gli anni 2021 – 2022 e 2023 come da prospetto B (allegato) così sintetizzabile:

CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2018	0,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2019	0,00
CESSAZIONI 2019 N. 1 OPERAIO CAT. B.	27.914,84
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/03/2019	27.914,84
CESSAZIONE 2019 N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D	34.211,91
ASSUNZIONI 2019	0
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2019	62.126,75
ASSUNZIONI 2020 N. 1 OPERAIO CAT. B	27.914,84
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/02/2020	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2020	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2021	34.211,91

VISTO il prospetto relativo alla dotazione organica dell'ente al 01/01/2021 con evidenziato il valore di spesa potenziale massima sostenibile pari ad €. 222.753,33 **allegato C**;

CONSIDERATO che la capacità assunzionale al 01/01/2021 permette di procedere a tale assunzione e che viene rispettata la spesa potenziale massima come in precedenza indicato;

VISTO il prospetto relativo alla dotazione organica dell'ente al 01/01/2021 con evidenziata la relativa spesa, **allegato D**;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25/09/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/03/2021 con la quale è stato aggiornato ed approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021 con la quale si è preso atto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 13/2021 soprarichiamata;

CONSIDERATO che il DUP definitivo 2021/2023 approvato con delibera GC. 13/2021 nella parte relativa al fabbisogno del personale prevedeva già la suddetta programmazione:

ANNO 2021: n. 1 assunzioni

ANNO 2022 nessuna variazione

ANNO 2023 nessuna variazione

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, inoltre, che con propria deliberazione n. 52 del 02/10/2019 questo ente ha approvato il Piano delle azioni positive 2019-2021 adottato dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con deliberazione della giunta n. 16 del 31/01/2019;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 27 del 06/05/2020 si è preso atto della ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2020, e che nell'ente non vi sono condizioni di eccedenze e/o soprannumero, così come attestato dai responsabili di settore;

DATO ATTO che a seguire nessuna variazione è intervenuta in merito alla ricognizione delle eccedenze di personale e pertanto nell'Ente non vi sono condizioni di eccedenze e/o soprannumero;

RICHIAMATO:

- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, degli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

VERIFICATO che il Comune di Premilcuore:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018 (pareggio di bilancio);
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U.E.L.;
- rispetta gli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato entro i trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 27 D.L. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 89/2014);

- ha approvato il rendiconto 2019 in data 26/06/2020 come da deliberazione consiliare n. 19;
- ha provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione 2017/2019 – 2018/2020 - 2019/2021- 2020/2022;
- ha provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei bilanci consuntivi 2017 – 2018 - 2019;
- risulta in regola con gli obblighi di trasmissione alla BDAP sezione Opere Pubbliche (MOP), come risulta dalla stampa prodotta dal Responsabile del Settore Tecnico in data 30/03/2021 desunta direttamente dal sito BDAP-MOP

Che la spesa del personale come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato e riferito all'esercizio finanziario 2019 è inferiore a quella del 2008 in applicazione dell'art. 1, comma 562, L. 296/2006;

Che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;

ATTESO che la spesa derivante dall'attuazione del piano in argomento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 – 2023;

RITENUTO opportuno riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 31/03/2021, Verbale n. 4 (**allegato F**);

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2021/2023 ;

ACQUISITO il **parere favorevole** del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il **parere favorevole** del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa-narrativa che qui si intendono richiamati:

1 - di approvare il “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2022-2023” prevedendo, a causa dello slittamento dell'espletamento delle procedure concorsuali collegato all'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo - Categoria D presso il Settore Amministrativo come specificato nell'allegato alla presente deliberazione **Allegato A**), nell'annualità 2021 anziché nel 2020 come da precedente programmazione;

2 - di dare atto che il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risulta essere per il Comune di Premilcuore, con popolazione inferiore ai mille abitanti, pari al 29,27% e pertanto l'Ente rispetta il valore soglia di massima spesa di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 riportato nella Tabella 1 pari 29,50% con riferimento alla fascia demografica dei comuni con meno di 1000 abitanti come evincesi da allegato **E**);

3 - di individuare la capacità assunzionale del Comune di Premilcuore come da **Allegato B**);

4 - di determinare alla data del 01/01/2021 la dotazione organica dell'ente, intesa quale strumento flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze dell'ente, come spesa potenziale massima sostenibile, **Allegato C**);

5 - di dare atto che, dall'attuazione del PTFP in argomento, deriva una spesa di dotazione organica che rientra nei limiti della spesa potenziale massima come da **Allegato D**);

6 - di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione negli appositi Capitoli del bilancio di previsione 2021/2023;

7 - di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione in argomento rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 562 della L. 296/2006 e s.m.i.;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa tendente ad ottenere una riduzione progressiva del costo del lavoro, sia come spesa complessiva che come spesa per il lavoro flessibile;

9 - di dare atto che il presente programma triennale e le relative assunzioni in servizio potranno essere riviste qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposta dal legislatore e dalle disponibilità di bilancio;

10 - di autorizzare le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

11 - di dare atto che con la presente deliberazione viene confermato il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione n. 13 del 12/03/2021 nella parte relativa alla programmazione del fabbisogno di personale;

12 - di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere dall'organo di revisione contabile (**Allegato F**);

13 - di dare pubblicità al presente PTFP tramite comunicazione a SICO.

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

VISTO l'art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

ALLEGATO A

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023

POSTI DA COPRIRE	CATEGORIA	N. POSTI	PROCEDURA RECLUTAMENTO	SETTORE
ANNO 2021				
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	1	Ordinarie procedure di reclutamento: mobilità intercompartimentale (art. 34 bis del D.lgs n. 165/2001), in caso di esito negativo espletamento di concorso pubblico	AMMINISTRATIVO

ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERA GE n. 18 del
31.03.2021

IL SINDACO COMUNALE
F.TO DOTT. GIORGIO CIGNA

ALLEGATO B

COMUNE DI PREMILCUORE – CAPACITA' ASSUNZIONALE AGGIORNATA AL 01/01/2021

SERVIZIO DI APPARTENENZA	CATEGORIA ECONOMICA	DATA CESSAZIONE/ ASSUNZIONE	COGNOME	NOME	MOTIVO CESSAZIONE	ANNO CESSAZIONE/ ASSUNZIONE	COSTO TEORICO	CAPACITA' ASSUNZIONE ALE	VALORE CAPACITA' ASSUNZIONE ALE
SETTORE AMMINISTRATIVO	D1	30/12/2017	LOMBINI	MORENO	DIMMISSIONI VOLONTARIE	2017	34.211,00	100	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2017									
SETTORE AMMINISTRATIVO	D1	02/01/2018	BUSCHERINI	FRANCESCA		2018	34.211,91	100	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2018									
SETTORE TECNICO	B1	28/02/2019	ROMAGNOLI	ALBERTO	DIMMISSIONI VOLONTARIE	2019	27.914,34	100	27.914,84
SETTORE AMMINISTRATIVO	D1	23/12/2019	BUSCHERINI	FRANCESCA	DIMMISSIONI VOLONTARIE	2019	34211,91	100	34.211,91
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2019									
SETTORE TECNICO	B1	01/02/2020	GORI	DEVIS		2020	27.914,84		27.914,84
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/02/2020									
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31/12/2020									
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2021									
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2021									

ALLEGATO "B" AUA
 DUBBIA G.C. n. 18
 del 31.03.2021
 IL SINDACO COMUNALE
 F.TO DOTT. GIORGIO CIGNA

ALLEGATO C)

COMUNE DI PREMILCUORE
DOTAZIONE ORGANICA
01/01/2021

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO PER CATEGORIA PER 13 MENSILITA'
SETTORE AMMINISTRATIVO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	D1	-
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	C6	31.412,58
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	FUNZIONARIO CONTABILE	D1	D6	34.211,91
	ISTRUTTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO	C1	C5	31.412,58
SETTORE TECNICO	FUNZIONARIO TECNICO	D1	D3	34.211,91
	OPERAIO SPECIALIZZATO	B3	B5	29.377,60
	OPERAIO	B1	B1	27.914,84
COSTO DOTAZIONE ORGANICA 01/01/2021				188.541,42
CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 01/01/2021				34.211,91
SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE AL 01/01/2021				222.753,33

ALLEGATO C' ALLA DELIBERA
G.E. n. 18 del 31-03-2021
IL SINDACO COMUNALE
F.TO DOTT. GIORGIO CIGNA

ALLEGATO D)

COMUNE DI PREMILCUORE
DOTAZIONE ORGANICA
01/01/2021

SETTORE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO PER CATEGORIA PER 13 MENSILITA'
SETTORE AMMINISTRATIVO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	D1	D1	-
		C1	C6	31.412,58
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	FUNZIONARIO CONTABILE ISTRUTTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO	D1	D6	34.211,91
		C1	C5	31.412,58
SETTORE TECNICO	FUNZIONARIO TECNICO OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO- ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	D1	D3	34.211,91
		B3	B5	29.377,60
		B1	B1	27.914,84
COSTO DOTAZIONE ORGANICA 31/12/2020				188.541,42
CAPACITA' ASSUNZIONALE DA UTILIZZARE DAL 01/01/2021 CON IL PTFP PER ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1				34.211,91
SPESA DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2021				222.753,33

AUGATO "D" ALA DA BORTA
G.E. n. 18 del 31-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DA GORGIO CIGNA

ALLEGATO E – CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI AI SENSI DEL DM ATTUATIVO DELL'ART. 33 C.2 DEL D.L.34/2019

DATI GENERALI ENTE		717
	Popolazione AL 31/12/2020	
	Fascia demografica di riferimento ex art. 3 del D.M.	a)
	Valore soglia di riferimento ex art. 4 del D.M.	29,50%

VALORI FINANZIARI			
Spesa del personale (rendiconto 2019)			263.817,77
Entrate correnti	Rendiconto anno 2017	934.856,20	
	Rendiconto anno 2018	937.256,77	
	Rendiconto anno 2019	958.982,31	
	Media triennio	943.698,43	
FCDE relativo all'anno 2019 assestato			42.500,00
Media entrate correnti al netto del FCDE			901.198,43

Valore soglia PTFP 2020 – 2022 (rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti)	
A. Spesa del personale (rendiconto 2019)	263.817,77
B. Entrate correnti al netto del FCDE (media triennio 2017 – 2019)	901.198,43
Valore Soglia A/B	29,27%

ALLEGATO "E" AUA
 DOWBORA G.C. n. 18 del
 21.03.2021
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT. GIORGIO CIGNA

AUSGATO "F" ALLA DELIBERA
G.E. n. 18 del 31.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. GIORGIO CIGNA

Comune di Premilcuore

Provincia di Forlì - Cesena

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 31/03/2021

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

Il Revisore Unico Cocconcelli Sandra, nominata con delibera consiliare n. 43 del 17/12/2018

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 562: per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*



considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

preso atto

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 02/10/2019 è stato adottato il piano delle azioni positive 2019/2021 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

- che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato non sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 31/03/2021 avente ad oggetto *"Approvazione Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021- 2022 -2023"* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, pari ad € 351.151,16;



- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta pari a € 351.151,16

preso atto

- del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 9.894,10 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Premilcuore si colloca nella fascia demografica lett. A) (popolazione da 0 a 999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 717;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 29,27% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 29,5% (come da allegato E).

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Premilcuore ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM).



- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati come si evince dalle tabelle allegato B) e allegato c) alla delibera in oggetto;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

assevera

- il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2021 -2023 del Comune di Premilcuore a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla proposta esaminata;

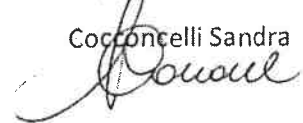
esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale del 31.03.2021, avente ad oggetto *"APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021- 2022 -2023"*.

Data 31/03/2021

Il Revisore Unico

Cocconcilli Sandra



PARERI

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2022/2023.**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 31.03.2021

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi

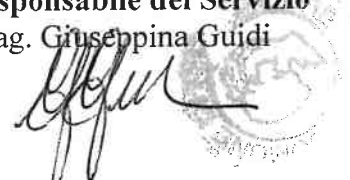


SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE** ~~/CONTRARIO*~~

Data 31.03.2021

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



* Il parere contrario va motivato

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Det. 2568
☒

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 20 APR 2021.

Li, 20 APR 2021

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 20 APR 2021

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Caterina Bardi)

Caterina Bardi

La presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000).

Li, 20 APR 2021

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi